

Il verbale, previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come per legge.

Il Segretario

Il Commissario Straordinario



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Istituzione per gg. 15 consecutivi, dal giorno _____ e fino al giorno _____ (Reg. Pubbl. n. _____), senza reclami e/o opposizioni.

Acireale ____/____/____

Il Segretario

Il presente atto deliberativo non dovrà trasmettersi all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro perché non soggetto a controllo (L.R. n. 19/2005 art. 21 - Circolare prot. n. 10/2006).

Il Segretario

Trasmessa all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

- Palermo il ____/____/____ prot. n. _____

Il Segretario

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti

ACIREALE
D.P.R.S. 269/94

Sede Uffici Amministrazione via Mancini, 11 Acireale

**Verbale di Deliberazione
Il Commissario Straordinario**

N. 29

Oggetto: Prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere con n. 04 unità di personale, attivati ai sensi della Legge Regionale n. 85/95 e n. 16/2006, fino alla data del 31/12/2023.

L'anno duemilaventidue addì VENTI del mese di DICEMBRE in Acireale nella sala delle adunanze dell'Ente, il Commissario Straordinario la dottoressa Venera Greco, giusta decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 48/GAB del 17/03/2022 e n. 54/GAB. del 23 marzo 2022, con l'assistenza del Segretario dell'Ente per la redazione del verbale, in ordine all'oggetto sopra indicato, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che questa Istituzione si avvale tra l'altro, di n. 04 unità di personale titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, attivati ai sensi della Legge Regionale n. 85/95 e 16/2006, già oggetto di prosecuzione, con scadenza originaria al 31/12/2016;

Preso atto che il comma 9 dell'art. 4 del d.l. 101/2013 ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a prorogare –fino al 31/12/2016- i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze,

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 426 della legge 190/2014, (ritenuto applicabile anche agli enti locali della Regione Siciliana dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia: cfr. pareri n. 119/2015/2015/PAR e n. 306/2015/PAR) in conseguenza del "congelamento" delle risorse assunzionali del 2015 e del 2016 disposto dal comma 424, nelle more e a garanzia del riassorbimento degli esuberanti del personale delle ex province, il termine del procedimento di stabilizzazione è slittato al 31/12/2018 e, conseguentemente le proroghe finalizzate di cui al comma 9 dell'art. 4 cit. sono state autorizzate fino al medesimo termine del 31/12/2018;

Dato atto che la Regione Siciliana con l'art. 30, comma 3 della l.r. 5/2014, come sostituito dall'art. 5 della l.r. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. "proroga finalizzata" fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del d. lgs. 280/1997, come recepiti dalla l.r. 24/2000, istituendo un apposito fondo destinato agli enti che autorizzano tali proroghe il quale rappresenta, in base all'art. 30, comma 9, della l.r. 5/2014, come modificato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2015, "la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101" e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che l'art. 1, comma 13, lett. b) del decreto-legge 30/12/2016, n. 244, ha differito gli effetti del comma 9-bis dell'art. 4, del d.l. 101/2013 a tutto il 31/12/2017;

Considerato che tale norma ha prodotto effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuta nel richiamato comma 4 dell'art. 30 della l.r. 5/2014;

Richiamati:

- la legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 27, avente per oggetto: "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 58 del 31 dicembre 2016, la quale contiene disposizione (art. 3), per la stabilizzazione del personale precario, fissando al 31 dicembre 2018 i termini di conclusione delle procedure di cui all'art. 4, commi 6 e 8 del d.l. n. 101/2013;
- l'art. 3, comma 9, della Legge Regionale n. 27 del 29/12/2016 che in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1, comma 426, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha differito al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'art. 30, comma 3 e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e ss.mm.ii., per le finalità volte al superamento del precariato;
- l'art.3, comma 10, lettera d), della L.R. 29/12/2016 n.27, con il quale è stato previsto che la Regione Siciliana debba garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3, e s.m.i, nei limiti di spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 mediante parte del Fondo di cui all'art.30, comma 9, s.m.i,

Rilevato che, in applicazione della superiore normativa, nelle regioni a statuto speciali, è stata consentita, anche per l'anno 2018 - la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter avviare –mediante l'approvazione dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale- le procedure di reclutamento speciale di cui al comma 6 dell'art. 4 del d.l. 101/2013, che hanno come destinatari i soggetti che al 31 dicembre 2013 erano titolari da almeno 3 anni di un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente;

Richiamato:

- il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, avente per oggetto: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";

Preso atto che l'art. 26 della L.R.8 maggio 2018 n.8, nel recepire l'art. 20 del D.Lgs.25/05/2017 n.75, avente per oggetto: "Superamento del precariato nelle pubbliche Amministrazioni", ha apportato sostanziali modifiche alle procedure di reclutamento mediante stabilizzazione, prorogando al 31 dicembre 2020 la data di conclusione delle stesse;

Richiamata, nello specifico, la disposizione contenuta nel comma 3 del predetto articolo 26 della Legge Regionale 08 maggio 2018, n. 8, che di seguito si trascrive: << Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "In armonia con la disposizione prevista all'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2019".

Considerato che il comma 9 dell'art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2016 n. 27, come modificato dal comma 3 dell'articolo 26 della Legge Regionale 08 maggio 2018, n. 8, che di seguito si trascrive: <<.....il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019.....>>, ha previsto la possibilità di prorogare i rapporti in essere con il personale in oggetto, fino alla data del 31 dicembre 2019;

Richiamata

- la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26, avente per oggetto: "Norme in materia di superamento del precariato", con la quale la Regione Siciliana ha fissato alla data del 31 dicembre 2020 il termine per la conclusione del processo di stabilizzazione del personale precario, attuando la disposizione in oggetto attraverso l'utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754);
- la legge regionale 28 dicembre 2020 n. 33, avente per oggetto: "Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020/2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario", e in particolare l'articolo 4, avente per oggetto: "Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, in materia di stabilizzazione del personale precario", che di seguito si trascrive:
<<Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni dopo le parole "da parte dei comuni" sono aggiunte le parole "e degli enti di area vasta", le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021" e le parole "a decorrere dal 2021" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2022">>

Ritenuto che, in applicazione della predetta normativa, questo Ente ha provveduto, nel tempo, ad adeguare formalmente il termine di durata di tutti i contratti a tempo determinato in essere alle date previste dai provvedimenti legislativi richiamati;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 17 del 31/12/2021, avente per oggetto: "Proseguimento dell'efficacia dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere con n. 04 unità di personale con contratti attivati ai sensi della Legge Regionale n. 85/1995 e 16/2016, fino alla data del 31/12/2022", con la quale, da ultimo, è stata autorizzata la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, part time a 24 ore settimanali, in essere al 31/12/2013 con i soggetti di cui all'allegato elenco (all. A), fino al 31 dicembre 2022, dando atto che tali soggetti erano già destinatari delle misure di cui alla legge n. 85/1995 e 16/2016 e succ. mod.;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 35, avente per oggetto: "Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021- 2023", e in particolare l'articolo 3 avente per oggetto: "Proseguimento attività socialmente utili. Disposizioni in materia di proroghe di personale precario", che:

al comma 5 dispone quanto di seguito indicato:

<<Nelle more della definizione delle procedure per la stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, il termine previsto al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2023>>.

e al comma 5 dispone quanto di seguito indicato:

<<Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni dopo le parole "da parte dei comuni" sono aggiunte le parole "e degli enti di area vasta", le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022" e le parole "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2023">>.

Visto il Comunicato dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Servizio VI – del 15 dicembre 2022, con il quale gli Enti Utilizzatori di soggetti ASU, sono stati invitati ad adottare ed inviare al predetto Assessorato la delibera di utilizzazione fino al dicembre 2023 dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014;

Rilevato che:

- l'Istituzione, per la proroga dei contratti in oggetto relativa al corrente anno 2022, ha beneficiato del contributo della Regione Siciliana previsto dal fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, destinato a compensare gli squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2014, n. 5;
- l'Istituzione non ha ancora avviato il percorso di stabilizzazione del personale precario, stante le limitate risorse finanziarie di cui dispone; situazione questa che non consente di poter approvare una programmazione di spesa a medio e lungo periodo;

Rilevato che tutti i soggetti titolari di contratti di diritto privato sono utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l'interesse dell'Istituzione a deliberare la proroga dei rapporti contrattuali per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti;

Considerato, pertanto, di poter autorizzare la prosecuzione dei contratti in essere con tutti i soggetti titolari di contratti di diritto privato di cui alla L. R. n. 85/95 e n. 16/2006, fino alla data del 31 dicembre 2023, al fine di assicurare la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire a seguito di rinnovata ponderazione degli interessi;

Evidenziato che con il richiamato art. 30 della l.r. 5/2014 la Regione Siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente sistema di contribuzione alla spesa sostenuta dai comuni e dagli enti utilizzatori per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e segg.) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a "compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale";

Dato atto che, allo stato, non risultano approvati né la legge di bilancio della Regione per l'anno 2023 né la relativa legge di stabilità e che, pertanto, non è determinato il quadro di finanza pubblica regionale;

Visto il comma 4 dell'articolo 26 della Legge Regionale 08 maggio 2018, n.8, che così recita: <<Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.";

Visto l'articolo 1 comma 5 della legge regionale 14 dicembre 2019, n.26 che così recita: "All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754)";

Preso atto che la superiore modifica mira ad assicurare la copertura finanziaria alla nuova prosecuzione dei contratti;

Ritenuto, pertanto, che il quadro normativo in corso di perfezionamento garantirà la copertura finanziaria all'onere relativo alla proroga dei contratti in essere, nei limiti della spesa sostenuta nel 2015 e, comunque, con risorse pari nel complesso a quelle stanziare nel 2016;

Considerato, pertanto, opportuno di poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti – nelle more del consolidamento del quadro di finanza pubblica regionale- per l'intero anno 2023, prevedendo un meccanismo di monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, in relazione al procedimento di approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana,

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la proroga dell'efficacia di tutti i contratti in oggetto a tempo determinato in essere fino al 31 dicembre 2023, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2023 o a seguito di più precise indicazioni da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, atteso che non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l'ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime;

Rilevato che le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. regime prioritario, non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forme di impiego a tempo indeterminato: cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Siciliana delibere 21/2013/PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

Considerato, pertanto, di dover autorizzare la prosecuzione dei contratti in essere con tutti i soggetti di cui all'allegato elenco (Allegato A) fino al 31 dicembre 2023, onde non compromettere

la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire con rinnovata ponderazione degli interessi;

Visto lo statuto dell'Ente;

Vista la normativa delle II.PP.A.B.;

DELIBERA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intende integralmente riportata.
- di autorizzare la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, part time a 24 ore settimanali, in essere al 31/12/2013 con i soggetti di cui all'allegato elenco (all. A), fino al 31 dicembre 2023, dando atto che tali soggetti sono già destinatari delle misure di cui alla l.r. 85/1995 e succ. mod..
- trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio 6 – Coordinamento Servizi Centro per l'impiego- Politiche giovanili- Politiche, per le conseguenziali decisioni.
- di autorizzare la presentazione all'Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro di apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 30, commi 9 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i, a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni.
- di stabilire che gli effetti della presente decisione veranno meno nell'ipotesi in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale 2023 o in altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 9 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i, compromettendo l'equilibrio del bilancio dell'Istituzione, ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; a tali fini, si procederà a periodiche verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio regionale, la dotazione del Fondo in questione ed il procedimento di riparto delle risorse tra gli Enti utilizzatori, adottando con tempestività l'eventuale deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione.
- Notificare copia della presente deliberazione agli interessati, dando valore contrattuale per la prosecuzione, con espressa accettazione delle norme di salvaguardia a tutela dell'Istituzione.